



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2753/Dec A/85 DEL 7 Novembre 2008

Oggetto: compiti dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale riguardo al riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, ai sensi del D.M. 23 aprile 2001 "Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore".

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.
- CONSIDERATO che la L.R. 12.6.2006, n° 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", n. 9, articolo 35, lettera b), ha trasferito alle Province la funzione riguardante l'autorizzazione per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- VISTO che tale funzione si riferisce al riconoscimento dei distillatori e assimilati al distillatore e al produttore, indispensabile per poter usufruire degli aiuti previsti dagli articoli 16i, 17e 18 del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che all'articolo 23 prevede la possibilità per gli stati membri di istituire un proprio sistema di certificazione delle distillerie;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CONSIDERATO che lo Stato italiano mantiene in vigore il D.M. 23 aprile 2001 “Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore e al produttore”, pertanto per ottenere il riconoscimento, i richiedenti devono avere i requisiti di cui all’articolo quarantuno del regolamento (CE) n.1623/2000 del 25 luglio 2000;

VISTA l’esigenza di definire una procedura unica per tutto il territorio regionale di tale riconoscimento;

CONSIDERATA pertanto la necessità di dettare le opportune linee guida;

CONSIDERATA altresì l’opportunità di mantenere in capo all’Assessorato dell’agricoltura la tenuta dell’elenco regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore, nonché l’onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali i nomi dei soggetti riconosciuti al fine dell’inserimento nell’elenco nazionale;

DECRETA

ART. 1 di mantenere in capo all’Assessorato la tenuta dell’elenco regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore riconosciuti con atti provinciali e il relativo onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati dei soggetti riconosciuti.

ART. 2 di dettare le linee guida del riconoscimento nell’allegato “Linee guida per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

L’Assessore

Francesco Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato al decreto n. 2753/Dec A/85 del 7 Novembre 2008

“Linee guida per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore”

1. Riconoscimento del distillatore.

Il distillatore che soddisfa le condizioni previste all'articolo 41, par. uno, lettera b) del regolamento CE 1623/2000 del 25 luglio 2000, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve presentare una domanda di riconoscimento alla Provincia competente per territorio.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e.mail della ditta;
- tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);
- ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera e annua;
- descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate (vino, fecce, vinacce) e dei prodotti ottenuti dalla distillazione.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti riguardanti ciascun impianto di distillazione (originali o in copia corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000):

- licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.I.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione, rilasciata dalla Provincia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- autorizzazione sanitaria, rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza;
- planimetrie degli impianti di distillazione;
- planimetrie dei depositi di materie prime impiegate.

2. Riconoscimento dell'assimilato al distillatore.

L'assimilato al distillatore che soddisfi i requisiti dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento CE 1623/2000 del 25 luglio 2000, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve presentare una domanda di riconoscimento alla Provincia competente per territorio.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e.mail della ditta;
- tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti (originali o in copia corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000):

- licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.I.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere commercializzate;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- dimostrazione che l'attività svolta ha carattere professionale ed i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali.

3. Riconoscimento dell'assimilato al produttore.

Le associazioni di cantine cooperative che soddisfino i requisiti dell'articolo 41, paragrafo 3 del regolamento CE 1623/2000 del 25 luglio 2000, possono richiedere il riconoscimento di assimilato al produttore presentando una domanda di riconoscimento alla Provincia competente per territorio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve contenere i seguenti elementi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e.mail dell' associazione.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti (originali o in copia corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000):

- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco delle cantine cooperative aderenti;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- ubicazione e capacità ricettiva dei magazzini in cui è depositato il prodotto conferito;
- planimetrie dei magazzini in cui è depositato il prodotto conferito.

4. Condizioni per il mantenimento del riconoscimento.

Il distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato al produttore che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Provincia competente per territorio sono iscritti nell' elenco regionale e nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

La permanenza negli elenchi in questione è subordinata all'osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali, eventuali variazioni dei dati forniti nella domanda di riconoscimento e relativa documentazione devono essere comunicate alla Provincia che ha eseguito il riconoscimento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento .L'eventuale nuova documentazione deve essere prodotta in originale o in copia corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000.

I riconoscimenti concessi possono essere revocati qualora si accertino violazioni di norme comunitarie, nazionali o regionali o fatti e comportamenti che per gravità e rilevanza non consentano la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

Il riconoscimento potrà essere anche temporaneamente sospeso per il tempo necessario a sanare o comunque regolarizzare situazioni illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissati dagli enti che hanno eseguito il riconoscimento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5. Obbligo di informazione e trasmissione dati.

Le Province verificano annualmente che i distillatori riconosciuti siano in attività e comunicano al Servizio produzioni dell'Assessorato dell'agricoltura i riconoscimenti effettuati e le eventuali variazioni dei riconoscimenti esistenti.